



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

DECRETO 63/17

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

visto l'art. 599-bis, co. 4, c.p.p. in base al quale, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53 c.p.p., il Procuratore Generale, sentiti i magistrati dell'ufficio e i Procuratori della Repubblica del distretto deve indicare criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza ai fini del concordato di cui agli artt. 599-bis e 602, co. 1-bis, c.p.p.;

tenuto conto dell'avviso espresso dai magistrati della Procura Generale e dai Procuratori della Repubblica nel corso della riunione del 4.10.2017 e di quanto dagli stessi evidenziato anche successivamente;

considerato che i rappresentanti degli uffici requirenti minorili e altri magistrati hanno ritenuto l'istituto applicabile anche al processo a carico di imputati minorenni, non risultando alcuna preclusione normativa al riguardo, ma che altri magistrati hanno espresso un contrario avviso, per cui appare opportuno prevedere che eventuali proposte di concordato riguardanti imputati minorenni siano sottoposte all'esame del Procuratore Generale al fine di assicurare uniformità d'indirizzo nell'ambito del distretto;

considerato che appare incontestabile la finalità deflattiva dell'istituto e che, pertanto, deve essere privilegiato il ricorso al concordato anteriore all'udienza;

ritenuto che a tal fine occorre separatamente individuare adeguate misure organizzative prevedendo, sentiti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, sistemi di comunicazione telematica delle proposte di concordato e provvedere, in quanto occorra, alle necessarie integrazioni del documento organizzativo generale dell'ufficio;

considerato che il concordato in appello non costituisce sotto alcun profilo istituto premiale;

ritenuto che nella individuazione dei criteri di orientamento deve tenersi conto anche delle specificità territoriali e, conseguentemente, dei reati che nell'ambito di una determinata area geografica suscitano, anche per incidenza numerica, maggiore allarme sociale;

ritenuto che debba tenersi conto anche della posizione assunta in ogni singolo processo dal pubblico ministero di primo grado,

decreta

I. Ai fini del concordato di cui agli artt. 599-bis e 602, co. 1-bis, c.p.p., i magistrati della Procura Generale della Repubblica terranno conto dei seguenti criteri di orientamento:

1. l'istituto ha finalità deflattive e non premiali;
2. il concordato non presuppone pluralità di motivi d'appello ed è ammissibile anche nei casi in cui non vi siano motivi d'impugnazione ulteriori rispetto a quello oggetto del negoziato processuale;
3. anche al fine di incidere positivamente sul carico di lavoro della Corte al concordato si dovrà addivenire, salvo casi eccezionali, aderendo alle proposte o formulandole, almeno dieci giorni prima dell'udienza, dibattimentale o camerale, di trattazione del processo;
4. sulle proposte di concordato prevenute o che si ritenesse di formulare dovrà essere sentito il Procuratore Generale tutte le volte che si tratti di processi:
 - nei confronti di minorenni;
 - per reati contro la P.A.;
 - per reati di criminalità organizzata;
 - per reati di terrorismo;
 - per reati con competenza ex art. 11 c.p.p. o riguardanti, comunque, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, giudici e vice procuratori onorari;
 - per reati addebitati a personale degli uffici giudiziari del distretto o, quando vi sia costituzione di parte civile, per reati in danno dello stesso personale;
 - per reati addebitati ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o, quando vi sia costituzione di parte civile, per reati in danno degli stessi;
 - per reati addebitati ad avvocati del foro del distretto o, quando vi sia costituzione di parte civile, per reati in danno degli stessi;
 - per reati addebitati a notai dei distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto o del distretto notarile di Bolzano per fatti commessi nell'esercizio dell'attività professionale;

5. il concordato deve tendenzialmente essere escluso quando si tratti di processi:

- per reati aggravati da recidiva specifica o reiterata;
- per reati commessi con violenza sulle donne o in pregiudizio di soggetti in condizioni di minorata difesa per età o ragioni psico-fisiche;
- per reati di omicidio colposo commessi con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- per reati di omicidio colposo o lesioni causate alla guida di autoveicoli o motoveicoli in stato di alterazione dipendente dall'uso di alcoolici o sostanze stupefacenti;

6. ai fini delle valutazioni necessarie per addivenire o meno al concordato si terrà conto, in ogni caso:

- dell'avvenuto risarcimento del danno o di ogni altra condotta riparatoria e, più in generale, del comportamento *post factum*.

II. I criteri di orientamento sopra individuati saranno rivalutati dopo il 31.12.2018, sentiti i magistrati dell'Ufficio e i Procuratori della Repubblica.

III. Con separati provvedimenti, sentiti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, si provvederà ad individuare adeguate misure organizzative dirette ad assicurare la comunicazione delle proposte di concordato anteriori all'udienza in via telematica e a disporre, in quanto occorra, le necessarie integrazioni del documento organizzativo generale dell'ufficio;

IV. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ufficio.

18.10.2017

IL PROCURATORE GENERALE
Giovanni Ilarda

